Circolare per il Cliente 20 novembre 2026

Versione Completa

IN BREVE

- Al 16 dicembre il versamento della seconda rata IMU 2026
- Scadenza al 30 novembre 2026 per la rivalutazione di partecipazioni
- Codici tributo per il ravvedimento speciale del concordato preventivo biennale
- Il secondo acconto delle imposte 2026
- Partita IVA per professionisti: operativo il nuovo canale telematico nell'area riservata delle Entrate
- Caro carburanti in agricoltura: arrivano i codici tributo per l'utilizzo del credito d'imposta
- Bonus prima casa e acquisto all'estero: niente decadenza con la nuova abitazione principale
- Esenzione fiscale per i trasferimenti immobiliari tra genitori e figli legati alla crisi coniugale
- Ancora false mail su comunicazioni fiscali (phishing)

APPROFONDIMENTI

- La seconda rata IMU 2026
- Il versamento dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle partecipazioni

PRINCIPALI SCADENZE

TRIBUTI LOCALI

Al 16 dicembre il versamento della seconda rata IMU 2026

16 dicembre scade il termine per il versamento della seconda rata IMU per l'anno d'imposta 2026.

Il presupposto dell'IMU è il **possesso di immobili**. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata non costituisce però presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Il 16 giugno 2026 è scaduto il termine per il versamento della prima rata di acconto per l'anno d'imposta 2026.

Vedi l'Approfondimento

IMPOSTE DIRETTE

Scadenza al 30 novembre 2026 per la rivalutazione di partecipazioni

La legge di Bilancio 2025 aveva introdotto a regime la rivalutazione fiscale delle **partecipazioni societarie detenute al di fuori dell'attività d'impresa**.

I soggetti che possedevano partecipazioni al 1° gennaio 2026 possono rideterminarne il valore mediante il versamento di un'**imposta sostitutiva del 21%**, calcolata sull'intero valore rivalutato.

Per farlo, entro il 30 novembre 2026 dovranno:

- effettuare il versamento dell'imposta (o anche della sola prima rata);
- e, per le partecipazioni non quotate, ottenere l'asseverazione della perizia.

Vedi l'Approfondimento

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Codici tributo per il ravvedimento speciale del concordato preventivo biennale

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 10 novembre 2026, n. 43/E

L'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo necessari per effettuare il versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'IRAP da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al regime del ravvedimento per i periodi d'imposta dal 2020 al 2023. Tale adempimento si rivolge ai contribuenti che hanno rinnovato l'adesione al concordato preventivo biennale, beneficiando così della sanatoria fiscale prevista dalla normativa vigente.

I **versamenti dell'imposta sostitutiva** possono essere eseguiti **in un'unica soluzione nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2027**, oppure optando per un piano rateale che prevede un massimo di **dieci rate mensili di pari importo**. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi legali calcolati con decorrenza dal 16 marzo 2027. Per consentire il corretto utilizzo del modello F24 telematico, l'Amministrazione finanziaria ha definito codici specifici in base alla natura giuridica del contribuente.

Nello specifico, è stato istituito il **codice tributo 4092 per le persone fisiche che hanno rinnovato il concordato, il codice 4093 per i soggetti diversi dalle persone fisiche e il codice 4094 destinato al versamento dell'imposta sostitutiva dell'IRAP**. La definizione di questi codici rappresenta un passaggio

operativo fondamentale per i contribuenti e i professionisti incaricati della gestione contabile, consentendo di perfezionare regolarmente il ravvedimento speciale ed evitare contestazioni da parte del Fisco in sede di controllo automatizzato.

VERSAMENTI

Il secondo acconto delle imposte 2026

Il 30 novembre 2026 scade il termine per versare, in un'**unica soluzione** e senza possibilità di rateizzazione, il secondo o unico acconto di IRPEF, IRES e IRAP.

Alla tradizionale scelta tra il metodo storico e quello previsionale – quest'ultimo sempre rischioso per le possibili sanzioni in caso di sottostima dei redditi – quest'anno si aggiunge una variabile determinante: l'**impatto del concordato preventivo biennale** (CPB).

Chi ha aderito al patto con il Fisco deve infatti fare i conti con un ricalcolo dell'acconto che introduce una **maggiorazione** specifica: il 10% ai fini IRPEF e IRES e il 3% ai fini IRAP, applicata sulla differenza tra il reddito concordato e quello conseguito nell'anno precedente. Non tutti, però, sono tenuti a questo esborso extra. La normativa crea un doppio binario: chi rinnova il CPB senza interruzioni dal biennio 2024-2025 al 2026-2027 è esonerato dal rincaro, mentre i nuovi aderenti – o chi rientra dopo una pausa – devono versare interamente la maggiorazione proprio con la scadenza di fine novembre.

IVA

Partita IVA per professionisti: operativo il nuovo canale telematico nell'area riservata delle Entrate

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 5 novembre 2026, n. 322727/2026

In attuazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo in materia di adempimenti fiscali, il Provvedimento direttoriale del 5 novembre 2026 introduce una procedura semplificata per la presentazione della dichiarazione di inizio attività. Il servizio è riservato esclusivamente alle **persone fisiche che intraprendono l'esercizio di arti o professioni in Italia**. Un requisito fondamentale per l'accesso alla procedura digitale è l'assenza dell'obbligo di iscrizione al Registro delle imprese o al Repertorio economico amministrativo, nonché l'insussistenza dell'obbligo di invio della Comunicazione unica.

I contribuenti interessati potranno compilare e trasmettere il modello AA9/12 direttamente all'interno della propria area riservata sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate. L'accesso alla piattaforma informatica richiede l'autenticazione tramite i consueti strumenti di identità digitale, quali SPID, Carta d'identità elettronica o Carta nazionale dei servizi. Il sistema informatico guida l'utente nella compilazione guidata e nella selezione del regime fiscale più idoneo, sia esso ordinario o forfetario, provvedendo all'attribuzione contestuale del numero di identificazione fiscale. Per gli studi professionali, questo strumento rappresenta un'importante semplificazione operativa, snellendo notevolmente la fase iniziale di accreditamento e gestione dei nuovi clienti.

La nuova funzionalità sarà pienamente operativa a partire dalla data che verrà comunicata mediante apposito avviso pubblicato sul portale online dell'Amministrazione finanziaria.

AGEVOLAZIONI

Caro carburanti in agricoltura: arrivano i codici tributo per l'utilizzo del credito d'imposta

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 30 ottobre 2026, n. 41/E

Con la risoluzione n. 41/E del 30 ottobre 2026, l'Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni attuative per l'utilizzo del credito d'imposta riconosciuto alle imprese agricole a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per l'alimentazione dei mezzi impiegati nelle attività agricole.

L'agevolazione trae origine dall'art. 8-ter del D.L. n. 38/2026, convertito in legge e successivamente modificato, volto a mitigare gli impatti economici derivanti dall'aumento eccezionale dei prezzi dei carburanti legati alle crisi internazionali. I criteri e le modalità applicative sono stati definiti dal decreto interministeriale del 24 luglio 2026.

Per consentire l'utilizzo dell'agevolazione, l'Agenzia ha istituito il codice tributo **"7081"**, denominato "Credito d'imposta per l'acquisto di carburante a favore delle imprese agricole – articolo 8-ter del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38".

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente **in compensazione tramite il modello F24**, da presentare unicamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate entro la data del **31 dicembre 2026**. La fruizione è ammessa a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento di concessione. Ciascun beneficiario può verificare l'importo dell'agevolazione fruibile direttamente all'interno del proprio cassetto fiscale.

In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo va esposto nella sezione "Erario", indicando l'anno di sostenimento della spesa nel formato "AAAA".

L'Agenzia effettuerà controlli automatizzati incrociando i dati con l'elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, pena lo scarto dell'operazione in caso di superamento del limite o di assenza dall'elenco.

AGEVOLAZIONI

Bonus prima casa e acquisto all'estero: niente decadenza con la nuova abitazione principale

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 5 novembre 2026, n. 200

Con la risposta n. 200 del 5 novembre 2026 l'Agenzia delle Entrate ha affrontato il caso di un contribuente, cittadino italiano residente all'estero, che aveva acquistato nel 2025 un'abitazione in Italia usufruendo dell'agevolazione "prima casa" con applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 4%. Successivamente, il contribuente aveva acquistato un secondo immobile situato all'estero da adibire a propria abitazione principale, pianificando la vendita dell'immobile originariamente agevolato in Italia entro il termine biennale previsto dalla normativa e prima della scadenza del quinquennio.

Il quesito posto all'Amministrazione finanziaria mirava a chiarire se il combinato disposto dei commi 4 e 4-bis della Nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR – come modificato dalla legge n. 207/2024 che ha innalzato a due anni il termine per la rivendita – consentisse di **evitare la decadenza dall'agevolazione "prima casa"** anche nell'ipotesi in cui l'immobile acquistato successivamente si trovi **all'estero** anziché in Italia.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che "*una lettura logico-sistematica dei commi 4 e 4-bis della Nota II-bis*" consente di conservare il beneficio fiscale fruito per il primo acquisto **anche quando il nuovo immobile destinato ad abitazione principale si trova all'estero**, purché si proceda alla vendita dell'immobile agevolato prepossedeto in Italia **nel termine di due anni dal secondo acquisto**. Di conseguenza, il contribuente non decade dall'agevolazione "prima casa" italiana a condizione che l'immobile acquistato all'estero venga effettivamente adibito a "dimora abituale" entro il termine biennale.

Al momento della rivendita entro il quinquennio dell'unità in Italia, concludono le Entrate, il contribuente dovrà presentare all'ufficio competente la **documentazione idonea a comprovare l'acquisto all'estero** (copia del rogito) e la **destinazione a dimora abituale** (quali le fatture di fornitura di luce, acqua o

gas), munite di apostille e tradotte in lingua italiana in conformità alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961.

AGEVOLAZIONI

Esenzione fiscale per i trasferimenti immobiliari tra genitori e figli legati alla crisi coniugale

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il regime di esenzione totale da imposta di registro, di bollo, ipotecaria e catastale, previsto dalla normativa sui procedimenti di scioglimento del matrimonio o di separazione, trova applicazione anche nei riguardi dei trasferimenti immobiliari effettuati da un figlio in favore di un genitore. L'agevolazione si applica a condizione che l'atto traslativo sia **espressamente qualificato all'interno del provvedimento giudiziale come elemento essenziale e indispensabile** per la definizione globale della crisi coniugale.

L'orientamento ribadisce che l'operatività del beneficio fiscale è subordinata alla sussistenza di un duplice requisito di carattere sostanziale e formale. Da un lato, gli atti compiuti in esecuzione degli accordi di separazione o divorzio devono risultare funzionalmente collegati alla risoluzione della crisi familiare e alla riorganizzazione dell'assetto patrimoniale tra gli ex coniugi. Dall'altro lato, tale collegamento funzionale deve trovare espressa menzione nel provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria che recepisce i predetti accordi.

Sotto il profilo temporale, la prassi amministrativa conferma che **la legge non impone un termine perentorio** per l'esecuzione degli accordi omologati dal tribunale. Di conseguenza, la mancata contestualità temporale tra l'emanazione della sentenza e il successivo trasferimento immobiliare non osta all'applicazione dell'esenzione, purché risulti documentalmente provato il nesso funzionale con gli accordi originari. La pronuncia offre importanti spunti operativi per la gestione coordinata delle vertenze familiari e la pianificazione fiscale degli atti dispositivi ad esse collegati.

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Ancora false mail su comunicazioni fiscali (phishing)

L'Agenzia delle Entrate ha comunicato che stanno circolando falsi messaggi recapitati da "*AgenziaEntrate Riscossione*", con indirizzo *riscossione[@]agenzia[.]it* con cui viene segnalata una notifica urgente nell'area riservata del portale, con validità di due giorni.

La presenza di un mittente apparentemente credibile rappresenta una diffusa tecnica di *phishing* finalizzata ad acquisire autorevolezza agli occhi delle potenziali vittime, assieme alla presenza di un oggetto verosimile.

Questa campagna si differenzia da altre simili per la tecnica di elusione dei filtri antispam applicata: dopo ciascuna lettera della falsa comunicazione vengono inseriti dei caratteri casuali con varie formattazioni. È una tecnica che sfrutta i meccanismi di lettura del cervello umano, che non elabora ogni singolo carattere, ma riconosce la forma della parola, in modo che a una rapida lettura il falso messaggio venga comunque compreso.

L'unica sezione esente da questa tecnica di occultazione è la sezione centrale, che contiene alcuni falsi riferimenti a corredo della notifica; la sezione è seguita dal bottone che reindirizza al sito malevolo.

L'Agenzia delle Entrate si dichiara come sempre totalmente estranea a queste comunicazioni e invita a cestinare immediatamente la mail recapitata evitando di cliccare sul link.

In caso di dubbi sulla veridicità di una comunicazione, è consigliabile effettuare una **verifica preliminare** consultando la pagina "Focus sul phishing" del portale istituzionale dell'Agenzia.

APPROFONDIMENTI

TRIBUTI LOCALI

La seconda rata IMU 2026

16 dicembre scade il termine per il versamento della seconda rata IMU per l'anno d'imposta 2026.

Il presupposto dell'IMU è il **possesso di immobili**. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata non costituisce però presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Il 16 giugno 2026 è scaduto il termine per il versamento della prima rata di acconto per l'anno d'imposta 2026.

Il versamento dell'IMU può avvenire alternativamente, mediante:

- il **modello F24**;
- apposito **bollettino di c/c postale**;
- la **piattaforma PagoPA**, di cui all'art. 5 del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82), e con le altre modalità previste dallo stesso Codice.

Le modalità di calcolo del secondo acconto IMU sono le medesime previste per il calcolo del primo acconto.

A partire dall'anno 2022 i **fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. "immobili merce")**, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti.

Si ricorda altresì l'esenzione a favore di entrambi i coniugi che per motivi di lavoro risiedono in abitazioni diverse, sia situate nello stesso Comune che in Comuni diversi.

A seguito di una sentenza della Corte Costituzionale, per la **qualifica dell'immobile quale abitazione principale ai fini IMU**:

- viene richiesto esclusivamente che il possessore vi abbia stabilito la propria residenza anagrafica e dimora abituale;
- non rileva quindi la residenza anagrafica e la dimora abituale dei componenti del nucleo familiare.

Pertanto, due coniugi possessori di immobili diversi, se situati nel medesimo Comune o in Comuni differenti, nei quali stabiliscono la residenza anagrafica e la dimora abituale, possono entrambi beneficiare delle agevolazioni spettanti ai fini dell'IMU per l'abitazione principale. Al fine della sussistenza del requisito della dimora abituale, precisa la Corte Costituzionale, i Comuni potranno fare le opportune verifiche accedendo ai dati relativi alla somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas relativi agli immobili.

Si ricorda che entro il 30 giugno 2027 dovrà essere presentata, qualora ne ricorrano le condizioni per le circostanze relative all'anno 2026, la dichiarazione IMU.

IMPOSTE DIRETTE

Il versamento dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle partecipazioni

La legge di Bilancio 2025 aveva introdotto a regime la rivalutazione fiscale delle **partecipazioni societarie detenute al di fuori dell'attività d'impresa**.

I soggetti che possedevano partecipazioni al 1° gennaio 2026 possono rideterminarne il valore mediante il versamento di un'**imposta sostitutiva del 21%**, calcolata sull'intero valore rivalutato.

Per farlo, entro il 30 novembre 2026 dovranno:

- effettuare il versamento dell'imposta (o anche della sola prima rata);
- e, per le partecipazioni non quotate, ottenere l'asseverazione della perizia. La rivalutazione assume particolare interesse per i soci che intendono cedere a breve le proprie quote societarie, poiché permette di sostituire il costo storico di acquisto con un valore aggiornato. Non va però dimenticato che l'imposta sostitutiva del 21% si applica sull'intero valore della partecipazione risultante dalla rivalutazione e non soltanto sulla plusvalenza latente.

Nella valutazione della convenienza fiscale andrà quindi considerata l'imposta sostitutiva del 21% dell'intero valore (oltre al costo della perizia) come alternativa all'imposta generalmente fissata al 26%, ma calcolata sulla differenza tra prezzo di vendita e costo fiscalmente riconosciuto.

Per le partecipazioni quotate nei mercati regolamentati il valore di riferimento viene determinato sulla base della media dei prezzi rilevati nel mese di dicembre precedente e non si rende pertanto necessaria alcuna perizia.

Si può rivalutare anche soltanto una parte della partecipazione posseduta ed è ammessa anche una nuova rivalutazione di partecipazioni già rivalutate in passato, con facoltà (alle condizioni previste) di scomputare l'imposta sostitutiva precedentemente versata.

Ricordiamo infine che la rivalutazione non produce effetti in caso di recesso tipico del socio con liquidazione della quota da parte della società.

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza	Ambito	Attività	Soggetti obbligati	Modalità
Lunedì 30 novembre 2026	**IRPEF/IRES**	Versamento II acconto imposte sui redditi	Persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti equiparati e soggetti IRES.	Mod. F24 online
Mercoledì 16 dicembre 2026	**IMU**	Versamento 2ª rata 2026	Proprietari di beni immobili e titolari di diritti reali di godimento su fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili.	Mod. F24 online
Lunedì 28 dicembre 2026	**IVA**	Termine per il versamento dell'acconto IVA	Soggetti esercenti attività d'impresa e/o arti e professioni in regime IVA.	Mod. F24 online